

Legge di Stabilità LA RIFORMA DEI REGIMI AGEVOLATI

Il D.D.L. della <u>Legge di Stabilità 2015</u> prevede la riforma dei regimi agevolati. Verrà abrogato l'attuale "Regime dei minimi" e il "nuove iniziative produttive" per essere sostituito da un nuovo regime semplificato.

Coloro che sono attualmente nel "regime dei minimi" possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.

Tra i punti più importanti si evidenzia che il nuovo regime semplificato:

- ✓ prevede un imposta del 15% (sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali);
- ✓ non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.

Limite dei ricavi

La prima novità nel nuovo regime semplificato è data dal **limite dei** ricavi.

Secondo la disposizione normativa:

⇒ "i compensi ragguagliati ad anno non devono essere superiori ai limiti indicati nell'allegato alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata".

In sostanza si tratta di una modifica volta a rendere più flessibile il regime con una previsione di <u>soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta.</u>

Più precisamente:

✓ secondo le regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti; ✓ con la modifica in arrivo il <u>limite oscillerà dai 15.000 a 40.000</u> euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.

Nel caso di **esercizio di più attività**, ognuna delle quali potrebbe essere soggetta a limiti di ricavi differenti, "<u>si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate"</u> (e non quello relativo all'attività prevalente).

Non rilevano nemmeno i ricavi e compensi rilevanti ai fini degli studi di settore.

LIMITE RICAVI

- Il livello dei ricavi, superato il quale l'accesso al regime è negato, non è fisso per tutti i contribuenti;
- potranno accedere al nuovo regime agevolato imprenditori e liberi professionisti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi) in misura non superiore ai limiti che dovranno essere individuati in modo differenziato con riguardo alle diverse categorie economiche.

Spese per lavoro dipendente

Per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l'accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per:

⇒ ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi.

Si tratta di un altra novità rispetto ai regimi agevolati odierni in cui vige invece un divieto a sostenere costi per lavoro dipendente.

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE

E' possibile accedere al regime qualora il contribuente abbia sostenuto un ammontare non superiore a 5.000 € per lavoro dipendente e simili.

Beni strumentali

Relativamente ai cespiti, il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, non deve superare i 20.000 euro.

Ai fini del calcolo del limite:

✓ per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

- per i beni in locazione noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir;
- ✓ i beni utilizzati promiscuamente per l'attività d'impresa/professionale e per l'uso personale concorrono nella misura del 50%;
- ✓ non rilevano i beni immobili, comunque, acquisiti ed utilizzati nell'esercizio dell'impresa dell'arte o della professione.

BENI STRUMENTALI

Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali **non deve superare i 20.000 euro** con esclusione di eventuali beni immobili

Calcolo dell'imposta

L'attività svolta è rilevante non solo per individuare il limite dei ricavi ma anche per calcolare l'imposta dovuta.

Infatti,

- > il **reddito imponibile** dei nuovi forfettari è individuato:
 - ⇒ applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato anche in questo caso in modo differenziato in base all'attività esercitata;
- > il **risultato** così ottenuto:
 - ⇒ è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%.

BASE IMPONIBILE

Ogni attività, classificate secondo gli indici Ateco 2007, ha uno specifico coefficiente di redditività che può oscillare da 40.000 a 80.000 euro

CALCOLO IMPOSTA

L'imposta sostitutiva attualmente al 5% è destinata a salire al 15%

Si stabilisce anche che dal reddito così calcolato (e quindi prima di applicare l'imposta a forfait del 15%) sono dedotti i contributi previdenziali dovuti.

Inoltre, nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio, il reddito determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo a patto che:

- nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
- in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.

REDDITO RIDOTTO PER LE NUOVE ATTIVITA'

Per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e opta per il nuovo regime o il reddito sarà ridotto di un terzo.

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti:

- non è prevista l'applicazione di le ritenute d'acconto sui compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta in cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta sostitutiva.
- non vengono considerati sostituti d'imposta e non applicheranno quindi a loro volta le ritenute;
- nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
- > ai fini Iva:
- √ non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
- √ vige l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri
 obblighi previsti dal decreto del presidente della repubblica
 633 del 1972 con l'unica eccezione di quelli relativi alla
 numerazione e conservazione delle fatture di acquisto,
 bollette doganali e certificazione dei corrispettivi;

- considerando però che in taluni casi (ad esempio nel caso di prestazioni di servizi ricevute per le quali la norma indica l'obbligo di applicare le regole dell'art. 7-ter) potrebbero essere debitori dell'imposta è stabilito che per quelle operazioni gli stessi sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- √ è prevista, comunque, la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari;

Tale scelta sarà valida per almeno un triennio con prosecuzione dopo questo lasso temporale di anno in anno.

✓ nel caso di passaggio da un regime all'altro non si potrà evitare la rettifica della detrazione (con effetti positivi o negativi nelle due diverse ipotesi).

Durata

E' possibile restare nel regime agevolato **senza più vincoli di tempo.**

La riforma fa cadere, infatti, <u>il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni</u>.



Questa modifica ha un'immediata ricaduta pratica, perché chi sarebbe stato destinato a uscire al termine del quinquennio potrà ancora rimanere. Bisogna ricordare, infatti, che con le regole attuali solo chi ha meno di 35 anni di età può rimanere più dei cinque anni.

DURATA

- Non sono previsti limiti temporali di alcun tipo;
- Non è stabilito alcun requisito con riguardo all'età dei contribuenti;
- Il regime agevolato potrà essere utilizzato:
 - √ da imprenditori e professionisti di qualsiasi età,
 - ✓ senza limiti di tempo, con il solo limite del venire di una delle condizioni di accesso.

Contributi

Il nuovo regime agevolato consente l'accesso (non obbligatorio) <u>a</u> un regime contributivo agevolato.

In particolare:

- non è prevista l'applicazione del livello minimo imponibile;
- ✓ i versamenti saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazioni dei redditi;
- √ l'accesso la regime contributivo agevolato avviene per via telematica mediante la comunicazione della scelta all'Inps.

Abrogazione regimi semplificati in vigore Il nuovo regime <u>sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore.</u> In particolare:

- √ il regime delle nuove iniziative produttive,
- √ il regime dei minimi
 - ⇒ saranno sostituti dal nuovo regime agevolato.



È prevista però la possibilità di <u>un passaggio graduale al nuovo</u> regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.

In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio di poterlo continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).

IL CONFRONTO

	Regime dei minimi attuale	Nuovo regime semplificato
LIMITE RICAVI	30.000	Varia sulla base del codice attività
IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE DIRETTE	5%	15%
REDDIO IMPONIBILE	Ricavi meno costi secondo il principio di cassa	Percentuale a forfait sui ricavi che varia sulla base dell'attività esercitata

	IVA	ESONERO	ESONERO (SALVO OPZIONE)
	CONTRIBUTI	REGIME ORDINARIO	OPZIONE PER REGIME AGEVOLATO
. 10-12			